

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 35

del 26/01/2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per l'accesso dall'esterno al rapporto di lavoro di pubblico impiego presso l'A.T.S. di Brescia".

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che – alla luce della normativa di riferimento in ordine al reclutamento del personale dipendente - si è ravvisata l'esigenza di dotarsi di uno strumento regolamentare in materia, disciplinante le diverse fasi e procedure operative delle mobilità interaziendali e dei concorsi;

Considerato peraltro che la necessità di adozione di un regolamento è stata rilevata, sia quale misura di prevenzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, sia nell'ambito dell'Audit interno sull'attività dei concorsi svoltosi in data 27.10.2017;

Richiamate le seguenti disposizioni: D.Lgs. 165/2001, D.P.R. n. 220/2001 e D.P.R. n. 483/97;

Vista la proposta di regolamento predisposta dal Direttore del Servizio Risorse Umane;

Visto il parere espresso dal Responsabile della Funzione Internal Auditing in data 08.01.2018;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per l'Agenzia;

Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare il nuovo "Regolamento per l'accesso dall'esterno al rapporto di lavoro di pubblico impiego presso l'A.T.S. di Brescia" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, allegato "A" composto di n. 21 pagine;
- b) di disporre che il Regolamento entrerà in vigore dal 01.02.2018;
- c) di pubblicare il Regolamento sul sito istituzionale dell'ATS provvedendo inoltre alla più ampia diffusione presso gli assetti dell'Agenzia a cura del Servizio Risorse Umane;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella



**REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO AL RAPPORTO DI LAVORO DI PUBBLICO IMPIEGO
PRESSO L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA**

CAPO I
CRITERI GENERALI

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso dall'esterno ai pubblici impieghi (assunzione alle dipendenze dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (d'ora in poi ATS di Brescia), mediante mobilità interaziendale (compartimentale e intercompartimentale) o concorso pubblico. Per gli incarichi dirigenziali di U.O.C., U.O.S. e di natura professionale si rinvia ad apposito regolamento dell'Agenzia.

**Art. 2
Criteri generali**

1. Le procedure di reclutamento del personale si conformano ai seguenti criteri generali:
 - adeguata pubblicità della selezione;
 - imparzialità, economicità e celerità delle procedure selettive;
 - automazione delle procedure di raccolta delle domande di ammissione e di quelle selettive;
 - oggettività e trasparenza dei meccanismi selettivi;
 - idoneità dei meccanismi selettivi alla verifica sia dei requisiti attitudinali che di quelli professionali;
 - osservanza delle pari opportunità;
 - composizione delle commissioni selettive esclusivamente con membri di comprovata competenza, garantendo, ove possibile, la rotazione del relativo personale coinvolto, ivi compresi i segretari delle commissioni.

2. Nel rispetto dei criteri generali fissati dalla legge, dalla normativa regolamentare statale in tema di concorsi negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e dal presente regolamento, la disciplina di ogni singola procedura di reclutamento, sia in riferimento alle specifiche modalità di selezione, sia in riferimento ai peculiari contenuti delle prove è puntualmente contenuta nel relativo bando di selezione che costituisce, pertanto la "lex specialis" della selezione, anche in deroga a quanto statuito dal presente Regolamento.

**Art. 3
Modalità di assunzione**

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei fabbisogni di personale autorizzata da Regione Lombardia e comunque entro i limiti di spesa previsti dal Bilancio di previsione annuale, l'ATS di Brescia prevede che le procedure di reclutamento avvengano con le seguenti modalità:
 - a) Richiesta all'ARIFL (e contestualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica) di personale

collocato in disponibilità;

b) nel caso in cui la procedura di cui al punto precedente dia esito negativo, si procede all'indizione della procedura di mobilità compartimentale oppure intercompartimentale tra altre pubbliche amministrazioni;

c) nel caso in cui anche la procedura di cui al punto precedente dia esito negativo, si procede all'utilizzo di graduatorie concorsuali valide proprie o di altre Aziende del SSR della Lombardia;

d) in mancanza di graduatorie utilizzabili, si procede all'indizione del concorso pubblico esterno volto all'accertamento della professionalità richiesta, previo esperimento, con esito negativo, delle procedure di mobilità;

e) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le categorie ed i profili per i quali non sono richiesti particolari titoli di abilitazione professionale (categorie A e B, esclusa la categoria Bs e successive categorie);

f) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste formate in base alla normativa vigente per gli appartenenti alle categorie protette o mediante stipulazione di convenzione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

Art. 4 Incompatibilità

1. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici coloro che ricoprono cariche politiche o sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. Non possono far parte della Commissione, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. A tal fine, il Servizio Risorse Umane procede d'ufficio, prima dello svolgimento delle prove selettive, alla verifica, presso i competenti Uffici, che in capo ai membri nominati non siano intervenute condanne penali anche non definitive;

3. Non possono far parte della Commissione persone che hanno tra loro e/o con i candidati, lite pendente, rapporti debitori, rapporti professionali di collaborazione o che siano datori di lavoro privati, tutori, curatori, amministratori di sostegno, procuratori generali o agenti di alcuno dei candidati partecipanti al concorso.

4. Non possono far parte della stessa Commissione, in qualità di componente, né di segretario, né di membro del comitato di vigilanza, i membri che siano uniti da vincolo di matrimonio o convivenza, oppure da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente o con uno dei candidati.

5. La autodichiarazione dell'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità è resa anche il giorno dell'insediamento della Commissione, prima dell'inizio dei lavori.

6. I verbali della Commissione debbono contenere esplicita menzione dell'avvenuta attestazione di cui ai commi precedenti.

7. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del Commissario interessato.

8. Analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta. Sono fatti salvi gli atti nel frattempo esperiti dal Commissario. L'Agenzia può valutare la ripetizione delle azioni esperite dopo l'insorgenza della causa di incompatibilità sopravvenuta.

9. I componenti della Commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati per corsi di preparazione alla specifica selezione.

10. Si applicano, ad integrazione di quanto sopra indicato, gli artt. 51 e 52 del c.p.c.;

11. Il Servizio Risorse Umane provvede, in sede di formale comunicazione della nomina al Commissario, a fornire notizia allo stesso delle surrichiamate cause di incompatibilità, fornendogli altresì, anche non contestualmente, ma comunque in tempo utile, nel rispetto della normativa in tema di privacy, un elenco dei candidati che hanno inoltrato domanda di ammissione, con nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo di residenza;

Art. 5

Modalità selettive e relativi contenuti

1. Le modalità di accertamento della professionalità richiesta sono definite, nel rispetto della normativa vigente, con provvedimento emanato dal Direttore Generale dell'Agenzia, in sede di approvazione del bando di pubblico concorso/avviso pubblico che decide i criteri generali per l'effettuazione delle eventuali prove preselettive e selettive, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal Bilancio di Previsione annuale;
2. Le specifiche modalità di selezione, numero e tipologia delle prove e gli specifici contenuti delle stesse, inerenti ai profili da ricoprire sono individuati nel bando di pubblico concorso/avviso pubblico.
3. Il bando/avviso pubblico potrà richiamare le disposizioni di cui al presente Regolamento, ove non specificamente derogate dall'Avviso pubblico o dal bando di concorso, che costituisce in ogni caso la "lex specialis" della procedura selettiva.
4. Le disposizioni del presente Regolamento hanno comunque un carattere suppletivo ove l'avviso pubblico/bando di concorso non le richiami o non le deroghi esplicitamente.

Art. 6

Costituzione del rapporto di lavoro

1. I vincitori delle selezioni esterne sono invitati, a mezzo lettera raccomandata o pec, a presentare all'Agenzia, entro il termine prescritto nella predetta comunicazione, l'accettazione alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. L'Agenzia, una volta acquisita tutta la documentazione e verificata la regolarità provvede, previa dichiarazioni di rito in ordine alla insussistenza di cause d'incompatibilità professionale o di altra eventuale natura, di cui all'art. 53 del DLgs 165/2001 e s.m.i, alla stipulazione del contratto individuale di lavoro con il candidato, ai sensi di quanto disposto dai vigenti contratti collettivi nazionali di categoria.
2. I vincitori dei concorsi pubblici sono assunti in prova nella posizione professionale e di categoria di cui alla selezione. L'assunzione avviene, comunque, in compiuta applicazione delle disposizioni contrattuali collettive. Gli assunti in mobilità non sono tenuti all'espletamento dei periodi di prova.
3. Qualora il vincitore di selezione esterna non ottemperi alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, l'Agenzia comunica di non dar luogo alla stipulazione del relativo contratto individuale o, se questo è già stato condizionatamente stipulato, l'avvenuta risoluzione dello stesso, fatto salvo il caso in cui il vincitore medesimo non richieda preventivamente ed ottenga, per giustificato e documentato motivo, apposita proroga del termine stabilito, la cui estensione temporale è determinata, dall'Agenzia, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Risorse Umane, in relazione alla natura della causa impeditiva addotta.
4. Prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro e di firma del relativo contratto:
 - deve essere acquisita e verificata dal Servizio Risorse Umane l'autodichiarazione sulla insussistenza di condanne penali anche non definitive. In caso contrario, l'Agenzia valuta la possibilità di non procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
 - deve essere acquisita agli atti l'idoneità piena e incondizionata alle mansioni proprie del profilo, in relazione alle funzioni da svolgere in Agenzia.
 - deve essere verificata l'insussistenza delle cause impeditive di cui al successivo art. 12 comma 4.

Art. 7

Permanenza

1. In linea con quanto previsto dall' art. 35 comma 5-bis del D. Lgs. 165/2011 e s.m.i, viene fissato l'obbligo di permanenza presso la sede di assegnazione in cinque anni dalla data di assunzione, fatta eccezione per i casi di comprovati gravi motivi.

Art. 8

Accesso agli atti delle procedure selettive

1 E' consentito, una volta rimessi all'Agenzia gli atti da parte della Commissione esaminatrice e formalmente approvati dall'Agenzia con decreto del Direttore Generale, l'accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna della procedura concorsuale.

2. I candidati possono, con richiesta motivata, prendere visione ed ottenere copia, a proprie spese, dei propri elaborati e di quelli degli altri candidati.

CAPO II

CRITERI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'

Art. 9

Adempimenti preliminari

1. L'attuazione dei trasferimenti di personale (mobilità volontaria esterna) da altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali previste in materia.

2. L'Agenzia può ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs 165/2001, che facciano domanda di trasferimento.

3. Le procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/01 vengono comunque precedute dalla comunicazione prevista dall'art. 34/bis del medesimo decreto legislativo.

4. Al fine di accelerare i tempi delle procedure concorsuali, l'Agenzia ha facoltà di avviare contestualmente sia la comunicazione di cui all'art. 34/bis del D.Lgs. n. 165/2001 che la mobilità volontaria di cui all'art. 30, fermo restando che la conclusione della procedura di mobilità volontaria rimane subordinata alla mancata assegnazione di personale, ai sensi dell'art 34/bis del D.Lgs. n. 165/2001, dalle competenti strutture regionali e provinciali e dal Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

5. Il relativo procedimento è curato dal Servizio Risorse Umane.

Art. 10

Avviso di mobilità

1. L'Avviso di mobilità approvato dal Direttore Generale specifica i posti banditi per profilo contrattuale, se il rapporto è a tempo pieno o parziale (in tal caso deve specificare il numero delle ore settimanali o la percentuale di lavoro rispetto al tempo pieno), la eventuale disciplina/mansione richiesta dall'Agenzia e l'articolazione di assegnazione;

2. Per i concorsi dei profili dirigenziali, l'avviso di mobilità specifica che l'incarico dirigenziale conferito è un incarico professionale di base di tipo D "Incarico professionale di base conferibile ai Dirigenti con meno di 5 anni di attività". L'Agenzia, a suo insindacabile giudizio, potrà conferire, in ragione di necessità tecnico-organizzative, anche un incarico professionale di tipo C "Incarico professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi e di controllo", qualora il Dirigente possieda i requisiti prescritti dal C.C.N.L.;

3. Potranno presentare la domanda di ammissione all'avviso di mobilità coloro i quali siano in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti dall'avviso di mobilità, che devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, prescritta dall'avviso pubblico.

4. L'Avviso di mobilità deve dare atto che si terrà inoltre conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

5. L'Avviso di mobilità non fa sorgere, in capo ai partecipanti, alcun diritto al trasferimento presso l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla procedura di mobilità.

Art. 11 **Requisiti generali di ammissione**

Per poter partecipare alla procedura selettiva, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di ammissione:

- a) essere in servizio a tempo indeterminato, con avvenuto superamento del periodo di prova, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, nel profilo professionale richiesto (in caso di mobilità compartimentale il servizio deve essere in corso presso un'Azienda o Ente del Servizio Sanitario Nazionale);
- b) avere un'età non superiore all'età costituente il limite per il collocamento a riposo;
- c) cittadinanza:
 - italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
oppure
 - cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
oppure
 - familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
 - cittadini di Paesi terzi all'Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
 - cittadini di Paesi terzi all'Unione Europea che siano titolari dello status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della Legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n.97); Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;
- d) idoneità fisica all'impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrattuale oggetto del presente avviso. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato dall'Agenzia, prima dell'immissione in servizio, dal Medico competente.
- e) nulla-osta preventivo alla mobilità presso questa Agenzia, rilasciato dall'Azienda/Ente di appartenenza, non oltre 6 mesi prima della data di indizione dell'avviso di mobilità.

Art. 12 **Esclusione**

1. Non possono accedere alla procedura di mobilità coloro che sono inquadrati in profili diversi da quello richiesto dall'Avviso di mobilità (pur possedendone il relativo titolo di studio) o, in caso di domanda di mobilità compartimentale, che appartengono a un Ente non contemplato fra gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
2. Non possono accedere alla procedura coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
3. Non possono accedere alla procedura coloro che non siano in possesso, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, del nulla-osta alla mobilità rilasciato dall'Ente di appartenenza non oltre 6 mesi prima della data di indizione dell'avviso di mobilità.
4. Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego presso l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia la presenza di condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l'Agenzia procederà alla valutazione di tali condanne al

fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l'eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato. L'Agenzia si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all'ammissione.

5. Nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del giorno di scadenza dell'avviso.

6. Non verrà considerata quale domanda di partecipazione alla procedura concorsuale la PEC inviata priva di files allegati o inviata con files illeggibili.

7. L'Agenzia, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento l'esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazione previsti dall'avviso.

Art. 13

Domanda di partecipazione e modalità di presentazione della domanda

1. Per la partecipazione all'avviso di mobilità, gli aspiranti devono presentare, secondo una delle sottoindicate modalità, apposita domanda firmata, in carta semplice – da formularsi utilizzando il fac- simile allegato all'avviso di mobilità - entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di mobilità sul sito web dell'A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it), nella sezione "Pubblicità legale – Altri documenti". Qualora detto giorno cada di sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno lavorativo successivo non festivo. Il termine di scadenza esatto, determinato come sopra indicato, sarà precisato nella sopra indicata sezione del sito web dell'Agenzia. Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell'avviso.

2. Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine di cui al comma 1 sopra indicato per l'invio delle domande comporterà la non ammissione all'avviso pubblico di mobilità.

3. Contestualmente alla predetta pubblicazione di cui al comma 1, l'Avviso verrà pubblicato - a titolo di mera pubblicità-notizia ed in adempimento ai contenuti del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione - sul sito dell'A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi e Avvisi – Avvisi di Mobilità".

4. Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubblicazione dell'avviso di mobilità sul sito internet dell'Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione "Pubblicità legale – Altri documenti", debitamente firmato dal Direttore del Servizio Risorse Umane dell'A.T.S. di Brescia. Le domande presentate in data anteriore dovranno essere ripresentate.

5. Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l'eventuale documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presentazione prescritti dall'avviso di mobilità, salvo quella eventualmente richiesta dal Servizio Risorse Umane a fini istruttori.

6. Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico sono quelle indicate nell'avviso di mobilità.

7. L'Agenzia, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento l'esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazione previsti dall'avviso.

Art. 14

Documenti da allegare alla domanda di partecipazione

1. A seguito della modifica (operata dall'articolo 15, comma 1, delle Legge 12.11.2011, n. 183) dell'articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, l'Agenzia non può accettare, né richiedere certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono essere autodichiarati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. n.

445/2000.

2. Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli elementi autodichiarati nella domanda di partecipazione all'avviso di mobilità, gli elementi previsti dall'avviso di mobilità.

3. L'eventuale riserva di invio dei documenti successivamente alla scadenza dell'avviso è priva di effetto.

4. L'Agenzia, in conformità agli articoli 71 "Modalità dei controlli" e 72 "Responsabilità dei controlli" del D.P.R. n. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

5. Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del concorrente, l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni dell'avviso di mobilità, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione dell'avviso di mobilità. E' anche implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati per le esigenze necessarie all'espletamento della procedura selettiva in argomento.

Art. 15

Ammissione all'avviso di mobilità

1. L'Agenzia, con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 giorni sul sito internet dell'A.T.S. di Brescia www.ats-brescia.it nella sezione "Pubblicità legale - Determinazioni dirigenziali", procederà all'ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall'avviso di mobilità. Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all'eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti, ai quali verrà inviata formale e motivata comunicazione di non ammissione.

2. L'elenco dei candidati ammessi all'avviso verrà pubblicato, a titolo integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito dell'Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Avvisi di mobilità", debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy. L'A.T.S. di Brescia non procederà all'invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione. Le anzidette modalità di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione all'avviso pubblico; ciò anche se la domanda di partecipazione risulti inoltrata tramite PEC.

Art. 16

Commissione esaminatrice

1. Le Commissioni Esaminatrici delle procedure di mobilità sono composte da un Direttore dell'Agenzia o dal Direttore del Dipartimento o dal Direttore della UO complessa, il quale assume le funzioni di Presidente, e da due dipendenti di ruolo appartenenti al profilo o settore di attività coerente con quello della selezione, dotati di provata competenza nelle materie della selezione.

2. I commissari non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali. Sono fatti salvi eventuali ulteriori profili di incompatibilità derivanti da specifiche normative.

3. Il segretario della Commissione è un funzionario appartenente al ruolo amministrativo.

Art. 17

Valutazione delle domande

1. La Commissione, al fine di trarre una sintetica valutazione dei requisiti culturali e professionali, nonché della professionalità acquisita, nell'esaminare le domande di mobilità in entrata terrà conto dei seguenti elementi di valutazione, per i quali formulerà, in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle funzioni da svolgere in Agenzia, il proprio distinto giudizio espresso, in ordine decrescente, come ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente,

insufficiente, non valutabile:

- Istruzione,
- Servizio nel profilo presso Enti Pubblici,
- Servizio nel profilo presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale,
- Servizio nel profilo presso Aziende Private Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
- Esiti schede di valutazione negli ultimi 5 anni,
- Eventi formativi attinenti al profilo negli ultimi 5 anni,
- Attività didattica attinente al profilo negli ultimi 5 anni,
- Pubblicazioni attinenti al profilo negli ultimi 5 anni.

2. Non verranno in ogni caso considerate le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità, le vincite di borse di studio e le attività di volontariato.

3. Non sussiste alcun diritto di precedenza cronologica per le domande né alcuna necessità di formare graduatorie.

4. Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione utilizzerà per la comparazione, in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle funzioni da svolgere in Agenzia, saranno i seguenti, così come dichiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite schede, previste dal presente avviso, compilate in fase di presentazione della domanda di partecipazione, riguardanti:

- Titoli di Studio conseguiti (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio);
- Servizi nel profilo e nella categoria presso Enti Pubblici (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio);
- Servizi nel profilo e nella categoria presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio);
- Servizi nel profilo e nella categoria presso Aziende Private Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio);
- Eventi formativi, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio);
- Attività didattica, attinente al profilo, negli ultimi 5 anni (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio);
- Pubblicazioni, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio).

5. La valutazione degli elementi di cui al comma precedente sarà oggetto di giudizio espresso come ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, non valutabile.

6. L'avviso di mobilità può stabilire che l'esperienza maturata in alcune tipologie specifiche di funzioni sia valutata dalla Commissione con particolare riguardo al fine dell'espressione del relativo giudizio.

7. La Commissione formulerà quindi, insieme al giudizio sul colloquio, un sintetico giudizio finale di idoneità del candidato alla mobilità espresso, in ordine decrescente, nelle seguenti categorie di giudizio: ottimo (candidato più idoneo per la mobilità), distinto, buono, discreto, sufficiente, non idoneo. All'interno di ciascuna categoria di giudizio, la Commissione, in analogia con quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 15.05.1997, n. 127, procederà a ordinare le domande in sequenza d'età crescente.

8. Il Direttore Generale, sulla scorta delle valutazioni espresse dalla Commissione riguardo ai candidati, potrà decidere di non procedere alla copertura del posto attraverso l'istituto della mobilità esterna, specificando i motivi di difformità dei profili professionali dei candidati rispetto alle esigenze espresse.

Art. 18 **Svolgimento del colloquio**

1. I candidati che abbiano presentato la domanda, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'avviso di mobilità per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per il colloquio, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno, l'ora e presso la sede di svolgimento del colloquio che saranno pubblicati, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, sul sito internet dell'Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione " Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi e Avvisi – Avvisi di Mobilità". Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il colloquio.

2. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinunciatari, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

3. La partecipazione all'avviso obbliga i concorrenti all'accettazione irrevocabile e senza riserva alcuna di tutte le disposizioni prescritte dall'avviso di mobilità.

Art. 19 **Materie del colloquio**

1. Il colloquio verterà sulle specifiche materie attinenti al profilo professionale richiesto e potrà anche vertere sulle competenze della eventuale struttura organizzativa per cui si procede alla selezione.

2. Il candidato dovrà inoltre dimostrare adeguata conoscenza delle seguenti disposizioni:

- "Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico";
- "Codice disciplinare del personale del comparto dell'A.T.S. di Brescia";
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Codice di Comportamento dell'A.T.S. di Brescia;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) vigente;
- "Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali" vigente.

Art. 20 **Pubblicazione elenco degli idonei**

1. Il Direttore Generale, con proprio decreto, provvederà all'approvazione degli atti della Commissione esaminatrice, contenente l'elenco degli idonei dell'avviso di mobilità, con indicazione delle categorie di giudizio finale, che verrà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione "Pubblicità legale – Decreti Direttore Generale";

2. L'elenco degli idonei rimarrà valido per un triennio dalla data di approvazione da parte dell'Agenzia; ad esso l'Agenzia potrà, a suo insindacabile giudizio, attingere per eventuali future necessità che si manifestassero.

3. Il Servizio Risorse Umane provvederà a pubblicare sul sito internet dell'Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi e Avvisi – Avvisi di Mobilità", l'elenco degli idonei, nonché l'elenco dei non idonei criptato come segue: prime tre iniziali del cognome, prime tre iniziali del nome e ultime due cifre dell'anno di nascita. L'anzidetta modalità di pubblicazione varrà quale notifica ai candidati dell'esito della procedura in argomento.

Art. 21 **Attivazione della mobilità**

1. Il candidato che sarà ritenuto più idoneo con decreto del Direttore Generale dovrà reinoltrare all'Amministrazione di appartenenza, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di assenso alla mobilità presso l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, formale richiesta di nulla osta, inviandone copia anche all'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia. Dovrà altresì inviare copia delle comunicazioni che l'Ente di appartenenza dovesse trasmettergli in merito alla mobilità in argomento.

2. La mobilità dovrà attuarsi, a pena di decadenza del candidato, di norma, entro 3 mesi dalla data in cui il candidato ha avuto conoscenza, da parte di ATS Brescia, dell'accoglimento della domanda di mobilità;

3. In ogni caso la mobilità non potrà attuarsi oltre i termini eventualmente fissati da Regione Lombardia per il completamento dei piani di assunzione, a pena di decadenza;

4. Il candidato deve essere reso edotto, dall'avviso di mobilità, che il trasferimento presso l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia può comportare:

- la perdita, se in godimento presso l'Ente di provenienza, di eventuali indennità correlate alle

funzioni esercitate;

- una minore valorizzazione economica delle quote di produttività, che dipendono dall'entità dei fondi dell'Agenzia e dai criteri dell'Agenzia di valorizzazione di tale retribuzione, rispetto a quelle percepite presso l'Ente di provenienza.

- nel caso in cui il posto da ricoprire presso l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia sia a tempo pieno, il candidato in servizio con orario ridotto presso l'Ente di appartenenza dovrà rientrare a tempo pieno; tale condizione dovrà formare oggetto di apposita dichiarazione in sede di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso di mobilità.

Art. 22

Ritiro documenti e pubblicazioni

1. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 60 giorni dalla data di approvazione dell'elenco degli idonei e non oltre un anno dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno scartati.

Art. 23

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e alle compatibili disposizioni contrattuali di tempo in tempo vigenti.

2. L'Agenzia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, modificare o annullare l'avviso di mobilità, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.

Art. 24

Avviso e modulistica

1. Il testo dell'avviso di mobilità, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, verrà reso disponibile sul sito dell'A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it) nella sezione "Pubblicità legale – Altri documenti". In tale sede verrà fornita l'indicazione della data e ora di scadenza per la presentazione delle relative domande di ammissione, che potranno essere presentate soltanto dopo la pubblicazione dell'Avviso di mobilità in tale sezione del sito internet dell'Agenzia.

2. A seguito della predetta pubblicazione ad ogni effetto legale, il predetto documento, al solo fine di una maggiore trasparenza riguardo al procedimento attivato, verrà inserito, a titolo di mera pubblicità-notizia, sul sito dell'A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi e Avvisi – Avvisi di mobilità".

CAPO II

CRITERI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI

Art. 25

Modalità di indizione e svolgimento delle prove selettive

1. Per i pubblici concorsi è necessaria una previa comunicazione all'Agenzia Regionale per la Formazione e il Lavoro e, contestualmente, al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 30 e 34bis del DPR 165/01;

2. Le modalità e le procedure per l'accesso all'impiego tramite concorso pubblico sono quelle prescritte per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale:

- Decreto del presidente della Repubblica n. 220/2001, per il personale del comparto;

- Decreto del presidente della Repubblica n. 483/97, per il personale della dirigenza;

3. La tassa di ammissione ai concorsi è fissata in euro 10,00.

4. Il bando di concorso per assunzioni a tempo indeterminato, con le modalità in esso previste,

è utilizzabile anche per l'assunzione di personale a termine.

Art. 26 **Riserva di posti ai dipendenti del Comparto**

1. Nei concorsi pubblici può essere riservata ai dipendenti dell'ATS di Brescia del comparto una percentuale fino al 50% dei posti messi a concorso. Nel caso vi sia un solo posto messo a concorso, è da intendersi riservato all'esterno.
2. I soggetti che possono fruire della riserva di cui al comma precedente devono:
 - essere dipendenti a tempo indeterminato da almeno tre anni, inquadrati nel livello immediatamente inferiore e con un profilo funzionalmente coerente con quello dei posti messi a concorso;
 - aver conseguito negli ultimi tre anni una valutazione positiva del grado di competenza e della prestazione individuale.
3. La percentuale di riserva prevista dal bando sarà rispettata anche nell'eventuale utilizzo della graduatoria, nel periodo di vigenza della stessa, per assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 27 **Bando di concorso**

1. Il bando di concorso approvato dal Direttore Generale deve specificare i posti banditi per profilo contrattuale e la eventuale disciplina/mansione richiesta dall'Agenzia, se il rapporto è a tempo pieno o parziale (in tal caso deve specificare il numero delle ore settimanali o la percentuale di lavoro rispetto al tempo pieno), il livello retributivo e l'articolazione di assegnazione;
2. Per i concorsi dei profili dirigenziali il bando specifica che l'incarico dirigenziale conferito è un incarico professionale di base di tipo D "Incarico professionale di base conferibile ai Dirigenti con meno di 5 anni di attività". L'Agenzia, a suo insindacabile giudizio, potrà conferire, in ragione di necessità tecnico-organizzative, anche un incarico professionale di tipo C "Incarico professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi e di controllo", qualora il Dirigente possenga i requisiti prescritti dal C.C.N.L.;
3. Potranno presentare la domanda di ammissione al concorso coloro i quali siano in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti dal bando, che devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, prescritta dal bando di concorso;
4. Il bando di concorso deve dare atto che si terrà inoltre conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne.
5. Il bando di concorso pubblico deve essere pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; dalla data di pubblicazione sulla GURI decorrono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
6. Il bando di concorso pubblico, una volta pubblicato sulla GURI, è pure pubblicato, a mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito Internet dell'Agenzia nella sezione "amministrazione Trasparente";
7. Copia dell'avviso di selezione, inoltre, può essere trasmesso ad enti, associazioni, Comuni e province della Regione per la pubblicazione nei rispettivi albi. È trasmessa, inoltre, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti all'interno dell'Agenzia;
8. Possono anche essere individuate altre forme di pubblicità, oltre a quelle previste nel presente articolo, al fine di assicurare la più ampia possibilità di partecipazione agli interessati.

Art. 28 **Requisiti generali di ammissione**

1. il candidato deve avere, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, un'età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età che la legge fissa quale

limite per il collocamento a riposo;

2. il candidato deve essere, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione e almeno fino alla stipula del contratto individuale di lavoro, fisicamente idoneo all'impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrattuale oggetto del bando. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato dall'Agenzia, prima dell'immissione in servizio, dal Medico competente dell'Agenzia.

3. il candidato deve possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione:

- la cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.

oppure

- la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

oppure

- deve essere un familiare, pur non avente la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, e deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97);

oppure

- deve essere cittadino di Paesi terzi all'Unione Europea ma titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97);

oppure

- deve essere cittadino di Paesi terzi all'Unione Europea ma titolare dello status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della Legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97).

4. Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

5. Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà l'adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche".

Art. 29

Requisiti specifici di l'ammissione

1. Il bando di concorso deve prevedere anche i requisiti specifici per l'ammissione, in base alla disciplina di carattere legislativo o regolamentare statale di riferimento, come eventualmente integrata da quella contrattuale;

2. Per il personale dirigenziale del ruolo sanitario è comunque richiesta la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti od affini. Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dello 01.02.1998 nella disciplina oggetto del presente concorso presso USL e Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della specializzazione. La mancanza del predetto requisito della specializzazione in disciplina oggetto del concorso pubblico o in discipline equipollenti od affini comporterà la non ammissione al concorso;

3. Qualora la disciplina statale di riferimento richieda al candidato l'iscrizione al rispettivo Ordine professionale, l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale in Italia prima dell'assunzione in servizio.

4. I requisiti specifici, richiesti dal bando di concorso, conseguiti all'estero, saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente requisito italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze dei titoli di studio conseguiti all'estero devono essere state riconosciute dagli Organismi competenti italiani alla data di scadenza del concorso pubblico.

Art. 30 Esclusione

1. Non possono accedere alla procedura concorsuale:

- i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114);
- coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione: in tal caso, l'Agenzia procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l'eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso una pubblica amministrazione; l'Agenzia si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all'ammissione.
- coloro che siano in possesso di titoli di studio non contemplati dal bando di concorso per l'accesso al profilo richiesto.
- coloro che non siano in possesso di qualificata esperienza professionale, ove richiesta dal bando di concorso per l'accesso al profilo richiesto.

Art. 31 Domanda di partecipazione e modalità di presentazione della domanda

1. Per la partecipazione al concorso pubblico, gli aspiranti devono presentare, secondo una delle sottoindicate modalità, apposita domanda firmata, in carta semplice – da formularsi utilizzando obbligatoriamente il fac-simile allegato al bando di concorso - entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei documenti e dei titoli che saranno inviati, qualunque ne sia la causa, dopo la scadenza del bando.
2. Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per l'invio delle domande comporterà la non ammissione al concorso pubblico.
3. Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l'eventuale documentazione integrativa inoltrata oltre i termini di presentazione prescritti dal bando di concorso.
4. Non si terrà conto delle domande pervenute prima della pubblicazione dell'estratto del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – Concorsi ed esami. Le domande pervenute in data anteriore dovranno essere ripresentate.
5. Il bando e la relativa modulistica saranno resi tempestivamente disponibili anche sul sito web dell'A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi e Avvisi – Bandi di concorso".
6. Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono quelle stabilite dal bando.
9. L'Agenzia, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento l'esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso.

Art. 32 Documenti da allegare alla domanda di partecipazione

1. A seguito della modifica (operata dall'articolo 15, comma 1, delle Legge 12.11.2011, n. 183) dell'articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, questa Agenzia non può accettare, né richiedere certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. n. 445/2000.
2. Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli elementi autodichiarati nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, gli elementi indicati nel bando, ivi compresa la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell'importo di € 10,00, in ogni caso non rimborsabile, a favore dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia da effettuarsi, con indicazione della causale, secondo le modalità prescritte dal bando di concorso.
3. L'eventuale riserva di invio dei documenti successivamente alla scadenza del bando è priva di effetto.
4. L'Agenzia, in conformità agli articoli 71 "Modalità dei controlli" e 72 "Responsabilità dei controlli" del D.P.R. n. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5. Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di accettare irrevocabilmente e senza riserva alcuna tutte le prescrizioni del bando di concorso, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione del concorso pubblico.
6. E' implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati per le esigenze necessarie all'espletamento della procedura in argomento.

Art. 33

Istruttoria preliminare per la verifica dei requisiti di ammissione al concorso

1. L'Agenzia, entro la data stabilita per la convocazione dei candidati, verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichiarazioni rese, dei requisiti formali per l'accesso alla procedura di partecipazione al concorso pubblico. Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di ammissione verrà inviata apposita nota formale di esclusione dalla procedura di partecipazione al concorso.

Art. 34

Commissione Esaminatrice

1. La composizione delle Commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici è definita nei relativi Regolamenti statali precitati.
2. Alle Commissioni di concorso possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera o per le prove di conoscenza dell'informatica.
3. Nella selezione di lavoratori avviati dal Centro per l'Impiego la relativa Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane o suo delegato e da almeno due dipendenti o collaboratori addetti al settore interessato che ricoprono ruoli di coordinamento o responsabilità del settore stesso.
4. Le funzioni di segretario vengono espletate da un dipendente nominato di norma tra gli appartenenti al Servizio Risorse Umane.
5. Almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni Giudicatrici, salva motivata impossibilità, sono riservati al sesso femminile, fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui sopra.
6. Devono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali.
7. Nel caso di sostituzione di un membro della Commissione Esaminatrice conservano validità tutte le operazioni selettive precedentemente espletate.
8. Qualora si debba procedere al sorteggio dei membri della Commissione Esaminatrice, il bando di concorso renderà noto il luogo, la data (anche mediante la fissazione di criteri utili

alla determinazione della stessa) e l'orario di inizio dei sorteggi.

9. Nella nomina delle Commissioni esaminatrici l'Agenzia tiene conto del principio di rotazione previsto dai Piani Nazionali e interni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza vigenti nel tempo.

Art. 35

Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici

1. I compensi ai membri delle Commissioni Esaminatrici sono determinati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, e ss.mm.ii., decurtati del 10%.

2. Ai dipendenti dell'ATS compete soltanto la normale retribuzione, nonché la retribuzione per lavoro straordinario, qualora l'attività della Commissione sia svolta, anche solo in parte, in orario di lavoro (timbratura). In tal caso non competono i compensi di cui al comma 1, salvo gli eventuali rimborsi spese se dovuti in base alla vigente normativa per il personale dipendente;

3. Qualora l'attività della Commissione sia interamente svolta al di fuori dell'orario di lavoro (ore non in timbratura), spettano al dipendente i compensi e i rimborsi spese di cui al comma 1. Per i dipendenti dell'ATS di Brescia, trattandosi di incarico interno conferito dall'Agenzia, non si configura alcun obbligo di autorizzazione da parte di ATS Brescia.

Art. 36

Modalità di assunzione delle decisioni della Commissione esaminatrice

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale dei lavori sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

2. Solo durante lo svolgimento delle prove scritte o teorico/pratiche, qualora le stesse, per la loro natura, non richiedano una valutazione contestuale, i componenti possono assentarsi alternativamente, purché nella sede in cui si svolge la selezione siano costantemente presenti almeno due Componenti o un Componente e il segretario.

3. I Commissari possono far verbalizzare le loro ragioni e opinioni, nel caso in cui vengano a conoscenza di manifeste irregolarità o illegittimità procedurali, ovvero di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini del procedimento selettivo. Una volta verbalizzate le loro ragioni, nei casi di presunte irregolarità formali o sostanziali o di altri fatti rilevanti ai sensi del presente comma, i componenti della commissione non possono rifiutarsi, a conclusione della seduta, di sottoscrivere i verbali.

4. E' facoltà dei candidati far inserire, durante l'effettuazione delle prove selettive, dichiarazioni relative a rilievi che ritengano opportuni.

Art. 37

Criteri di valutazione dei titoli

1. Il bando di concorso deve riportare i punti messi a disposizione della Commissione Esaminatrice, distinti per singola tipologia e prova, che devono corrispondere a quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento; il bando di concorso potrà eventualmente esplicitare tali punteggi in sotto punteggi;

2. La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento. La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non già previsti dalla suddetta normativa;

3. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

4. Non verranno considerate le attività attinenti al profilo (anche per borse di studio), i servizi prestati e gli eventi formativi svolti antecedentemente al conseguimento dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso pubblico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e le attività di volontariato. Sono fatti salvi i servizi di dipendenza

presso Enti Pubblici e privati accreditati nel profilo oggetto del concorso.

5. Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione utilizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle funzioni da svolgere in Agenzia, saranno i seguenti, così come dichiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite schede, previste dal bando di concorso, compilate in fase di presentazione della domanda di partecipazione, riguardanti:

- Titoli di Studio conseguiti (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio);
- Servizi presso Enti Pubblici (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio);
- Servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio);
- Servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio);
- Eventi formativi, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio);
- Attività didattica, attinente al profilo, negli ultimi 5 anni (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio);
- Pubblicazioni, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (a mezzo dell'apposita scheda di dettaglio).

Art. 38 Materie d'esame

1. Le prove d'esame vertono sulle materie attinenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, come meglio dettagliate dal bando di concorso.

2. Il candidato dovrà inoltre dimostrare adeguata conoscenza del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, del Regolamento e Codice disciplinare del personale, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", del Codice di Comportamento dell'A.T.S. di Brescia, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del "Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali";

Art. 39 Ammissione al concorso

1. L'Agenzia, con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 giorni sul sito internet dell'A.T.S. di Brescia www.ats-brescia.it nella sezione "Pubblicità legale – Determinazioni dirigenziali", procederà all'ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando di concorso. Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all'eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti, ai quali verrà inviata formale e motivata comunicazione di non ammissione.

2. L'elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso verrà altresì pubblicato, a mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito dell'Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi e Avvisi – Bandi di concorso", debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy.

3. L'A.T.S. di Brescia non procederà all'invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla ammissione al concorso.

4. Le anzidette modalità di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al concorso pubblico; ciò anche se la domanda di partecipazione risulti inoltrata tramite PEC.

Art. 40 Calendario delle prove d'esame

1. I candidati che abbiano presentato la domanda, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d'esame prescritte dalla normativa, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno preventivamente resi noti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – Concorsi ed esami.
2. Il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove scritte, pratica ed orale saranno anche resi noti preventivamente, a mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell'Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi e Avvisi – Bandi di concorso".
3. Per motivi di sicurezza nonché per i connessi profili civilistici e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nelle sedi ove si svolgeranno le prove concorsuali. In caso diverso, l'Agenzia non assume responsabilità in ordine alla custodia di tali oggetti.
4. Le strumentazioni elettriche ed elettroniche in possesso del candidato dovranno essere spente, durante la permanenza nei locali designati per l'espletamento delle prove.
5. L'assenza alle prove d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
6. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione, irrevocabile e senza riserve o condizioni, di tutte le disposizioni del bando di concorso e, per quanto compatibili, del presente Regolamento.
7. Le anzidette modalità di comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento delle prove hanno automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al concorso pubblico; ciò anche se la domanda di partecipazione risultasse inoltrata tramite PEC.

Art. 41 Prove d'esame

1. Fatto salvo quanto inderogabilmente prescritto dalla specifica normativa concorsuale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni del presente Regolamento, in ogni caso derogabili dal bando di concorso che costituisce "lex Specialis" della procedura selettiva;
2. La Commissione Esaminatrice procederà anche, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 30.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii.:
 - alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso;
 - all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.Tali verifiche concorreranno a determinare il voto conseguito nella prova orale.

Art. 42 Graduatoria

1. E' escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame una valutazione almeno di sufficienza.
2. L'Agenzia, nella formulazione della graduatoria, terrà conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, della Legge 15.06.1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della Legge 16.06.1998, n. 191, che ha disposto, che "se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età." Tale criterio risulta anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, di cui all'articolo 5, comma 5 (figli a carico e idoneo servizio), del D.P.R. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle forme previste dalla legge.
3. La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta formalizzata con decreto del Direttore Generale, verrà altresì pubblicata sul sito web dell'A.T.S. di Brescia (www.ats-

brescia.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi e Avvisi – Bandi di concorso" criptando debitamente i dati anagrafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy.

4. La graduatoria rimarrà valida per un triennio dalla data di approvazione da parte dell'Agenzia (articolo 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e punto 2.6.2.1 dell'allegato "B" "Regole di sistema 2015 ambito sanitario " della D.G.R. n. X/2989 del 23.12.2014 della Regione Lombardia).

5. La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet dell'Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione "Pubblicità legale – Decreti Direttore Generale") del decreto del Direttore Generale di approvazione della graduatoria finale vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Art. 43

Utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende/Enti

1. Poiché l'articolo 9 della Legge n. 3/2003 e l'articolo 3, comma 61, della Legge n. 350/2003 prevedono per le PP.AA. del medesimo comparto di contrattazione la possibilità di ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni, il presente Regolamento e il bando di concorso statuiscono le condizioni di utilizzo reciproco della graduatoria fra Aziende/Enti.

2. Con l'atto di richiesta, da parte dell'Azienda/Ente, di utilizzo della graduatoria, l'Azienda/Ente dichiarerà l'accettazione, senza riserve, delle condizioni di utilizzo reciproco della graduatoria di cui al presente regolamento e/o al bando di concorso.

3. La stipula, da parte del candidato idoneo in graduatoria, di un contratto a tempo indeterminato presso una Azienda/Ente autorizzato dall'A.T.S. di Brescia all'utilizzo della graduatoria comporta per il candidato la decadenza dalla graduatoria stessa, con conseguente impossibilità di assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, da parte delle restanti Aziende/Enti.

4. La stipula, da parte del candidato idoneo in graduatoria, di un contratto a tempo determinato con una Azienda/Ente autorizzato dall'A.T.S. di Brescia all'utilizzo della graduatoria comporta per il candidato la decadenza dalla graduatoria stessa per un successivo utilizzo a tempo determinato della medesima graduatoria da parte delle restanti Aziende/Enti.

5. La stipula, da parte del candidato idoneo in graduatoria, di un contratto a tempo determinato con una Azienda/Ente autorizzato dall'A.T.S. di Brescia all'utilizzo della graduatoria non comporta per il candidato la decadenza dalla graduatoria stessa per un successivo utilizzo a tempo indeterminato della medesima graduatoria da parte delle restanti Aziende/Enti.

6. La rinuncia, da parte del candidato idoneo in graduatoria, alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con una Azienda/Ente autorizzato dall'A.T.S. di Brescia all'utilizzo della graduatoria comporta per il candidato la decadenza dalla graduatoria ai fini di una eventuale assunzione a qualsiasi titolo (tempo indeterminato e/o tempo determinato) presso le Aziende/Enti diversi dall'A.T.S. di Brescia, non però ai fini di un'eventuale assunzione a tempo indeterminato presso l'A.T.S. di Brescia.

7. La rinuncia, da parte del candidato idoneo in graduatoria, alla stipula di un contratto a tempo determinato con l'A.T.S. di Brescia comporta per il candidato la decadenza dalla graduatoria ai fini di una eventuale assunzione a tempo determinato da parte dell'A.T.S. di Brescia o di Aziende/Enti autorizzati dall'A.T.S. di Brescia all'utilizzo della graduatoria, ma non comporta la decadenza dalla graduatoria per un successivo utilizzo a tempo indeterminato da parte dell'A.T.S. di Brescia o di altra Azienda.

8. La rinuncia, da parte del candidato idoneo in graduatoria, alla stipula di un contratto a tempo determinato con una Azienda/Ente autorizzato dall'A.T.S. di Brescia all'utilizzo della graduatoria, comporta per il candidato la decadenza dalla graduatoria ai fini di una eventuale assunzione a tempo determinato da parte delle Aziende/Enti autorizzati dall'A.T.S. di Brescia all'utilizzo della graduatoria, ma non comporta la decadenza dalla graduatoria per un successivo utilizzo a tempo indeterminato da parte delle predette Aziende/Enti o a tempo determinato da parte dell'A.T.S. di Brescia.

Art. 44
Ritiro documenti e pubblicazioni

1. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale di merito e non oltre un anno dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

Art. 45
Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano il D.P.R. n. 220/2001 per il personale del comparto e il D.P.R. n. 483/97 per il personale dirigenziale, oltre a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Rimane fermo il principio che il bando di concorso costituisce "lex specialis" della singola procedura concorsuale e può, in quanto atto generale non motivato, prevedere modalità di espletamento della procedura selettiva difformi dal presente Regolamento, nel rispetto imprescindibile dei limiti fissati dalla normativa specifica nazionale applicabile ai concorsi pubblici.

Art. 46
Eventuale pre-selezione dei candidati

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso pubblico (solo per il personale del comparto, non per la dirigenza) si presume possa essere superiore al numero ottimale dei candidati da sottoporre alla specifica selezione, il bando di concorso potrà prevedere che l'ammissione alle prove stabilite sia preceduta da prove pre-selettive, anche mediante ricorso a Ditte specializzate nell'applicazione di procedure automatizzate per la gestione delle procedure preselettive.

2. Ferma restando l'espressa indicazione, nel bando di selezione, della possibilità di ricorso alla prova pre-selettiva, su insindacabile giudizio dell'ATS di Brescia, tramite la Commissione Esaminatrice nel frattempo nominata, il contenuto della stessa e le modalità di svolgimento sono oggetto di determinazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Art. 47
Concorso unificato

1. Il Concorso unificato è una modalità di reclutamento del personale che prevede l'unicità della concorso pubblico per identiche professionalità, pur appartenenti a diverse Agenzie di Tutela della Salute o Aziende Socio Sanitarie Territoriali;

2. Il procedimento relativo al concorso unificato è preceduto, oltre che dalle fasi già indicate per le procedure selettive (a cura ed esclusiva responsabilità di ciascun singolo Ente aderente), dalla fase di stipula, da parte dei Legali Rappresentanti degli Enti aderenti, di una convenzione generale o di un accordo, stipulati ai sensi della normativa vigente. La convenzione o l'accordo prevedono la facoltà di indire, sulla base dei programmi occupazionali approvati dai singoli Enti, una o più selezioni comuni, con delega ad una unica Agenzia/Azienda per quanto attiene la gestione di tutte le fasi della procedura concorsuale;

3 La convenzione o l'accordo disciplinano la metodologia di lavoro, le forme di consultazione fra gli enti aderenti, la gestione amministrativa delle procedure selettive indette, i contenuti del bando, le modalità di utilizzo della graduatoria e del personale, nonché le modalità di ripartizione degli oneri e la durata della convenzione o dell'accordo.

4. Nei concorsi unici si osservano le disposizioni vigenti in tema di concorsi pubblici.

Art. 48

Periodo di prova

1. Il personale assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di selezioni esterne è sottoposto all'esperimento di un periodo di prova, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa contrattuale.
2. Il computo del periodo di prova è effettuato sulla base del servizio effettivamente prestato, aggiungendo al periodo contrattualmente previsto un numero di giorni lavorativi uguale a quelli lavorativi di assenza a qualsiasi titolo.
3. La valutazione dell'esperimento del periodo di prova del personale rientra nelle ordinarie competenze gestionali del rapporto di lavoro del Dirigente/Responsabile cui il dipendente interessato risulta funzionalmente assegnato. Il Dirigente/Responsabile che non intenda confermare l'assunzione di un dipendente ad esso assegnato per mancato superamento del periodo prova esperisce, durante tale periodo, apposito contraddittorio con l'interessato utilizzando "la Scheda di valutazione - periodo di prova". Qualora permangano ragioni tali da motivare la recessione del contratto di lavoro, il Dirigente/Responsabile trasmette, con congruo anticipo al Responsabile del Servizio Risorse Umane, una relazione, debitamente motivata in fatto e riportante il contraddittorio esperito, sulle prestazioni svolte dal dipendente medesimo in costanza del periodo di prova, con richiesta di provvedere alla risoluzione dell'instaurato rapporto di lavoro. Il Responsabile del Servizio Risorse Umane provvede alla risoluzione del rapporto notificando il provvedimento di recesso all'interessato entro il termine del periodo di prova.
4. Il periodo di prova si intende superato qualora entro il termine dello stesso non sia stato notificato il provvedimento di recessione.

Art. 49

Limiti di età

1. La partecipazione non è soggetta a limiti di età, fatto salvo il predetto limite minimo della maggiore età e il limite massimo prescritto dalla legge per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età.

Art. 50

Proroga, riapertura termini e revoca concorso

1. Per motivate ragioni è facoltà dell'Agenzia procedere insindacabilmente:
 - alla proroga del termine per la presentazione delle domande;
 - alla riapertura del termine originariamente fissato;
 - alla modifica del bando, purché non siano già iniziate le prove selettive;
 - alla revoca del bando.
2. Dell'avvenuta proroga o riapertura dei termini dovrà essere data comunicazione con le stesse modalità di pubblicazione del bando. Restano valide le domande presentate, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all'integrazione della documentazione, compresi gli eventuali titoli di merito. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza del nuovo termine fissato nel provvedimento di riapertura.
3. L'eventuale modifica o revoca del bando di selezione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. e, a mero titolo di pubblicità-notizia, anche sul sito Internet dell'Agenzia.

Art. 51

Conclusione della selezione

1. Espletate tutte le fasi del concorso e formulata la graduatoria finale di merito, la

Commissione Giudicatrice trasmette al Servizio Risorse Umane i verbali dei propri lavori.

2. Qualora dall'esame dei verbali da parte del Servizio Risorse Umane emergano irregolarità, omissioni, errori di calcolo o di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili, gli atti sono rimessi nuovamente al Presidente della Commissione Giudicatrice, che deve riunirla entro un termine breve per procedere ai perfezionamenti ed ai correttivi necessari, adottando i provvedimenti del caso. Laddove la Commissione Giudicatrice, investita della questione, rimanga ingiustificatamente inerte o ritardi gravemente le operazioni integrative o modificative richieste, il Servizio Risorse Umane può, in sede di approvazione degli atti, rettificare, integrare e/o apportare correttivi, anche sostanziali, alle risultanze della graduatoria.

3. Il Direttore Generale approva con proprio decreto i verbali e la graduatoria.

Art. 52

Assunzioni ex art. 16 legge 56/1987

1. La procedura reclutativa di cui all'art. 16 della legge n. 56 del 1987 è prevista per l'assunzione delle figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo ed esperita attraverso selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità avviati dai competenti uffici territoriali.

2. La selezione tende ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa

Art. 53

Inserimento ed integrazione lavorativa di persone disabili

1. Le assunzioni dei soggetti disabili avvengono nel rispetto delle procedure e delle percentuali previste dalle leggi vigenti in materia, previa verifica della compatibilità dell'invaldità con le mansioni da svolgere anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con le Amministrazioni competenti, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento di obiettivi occupazionali.

2. Possono essere, altresì stipulate convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento dei disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

3. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento dei tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova non sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto.